

Articolo 9

Occupazione di giovani di età inferiore ai 15 anni prosciolti dall'obbligo scolastico

(art. 30 cpv. 3 LL)

¹ Se il diritto cantonale prevede il proscioglimento dall'obbligo scolastico prima del quindicesimo anno d'età o l'esclusione provvisoria dalle lezioni, l'autorità cantonale può autorizzare nel singolo caso l'occupazione regolare di giovani che hanno compiuto i 14 anni nell'ambito della formazione professionale di base o di un programma di promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

² L'autorità cantonale può accordare un'autorizzazione soltanto se un certificato medico attesta che lo stato di salute del giovane gli consente di esercitare un'occupazione regolare prima del compimento dei 15 anni e che la prevista attività non rischia di pregiudicarne la salute, la sicurezza e lo sviluppo psicofisico.

Capoverso 1

Con questa disposizione si apre una breccia nel principio del divieto del lavoro per i giovani di età inferiore ai 15 anni. Conformemente all'articolo 6 della Convenzione n. 138 dell'OIL (RS 0.822.723.8), l'occupazione dei giovani di almeno 14 anni è ammessa nel caso di lavori effettuati in stabilimenti d'insegnamento generale, in scuole professionali o tecniche oppure in altri istituti di formazione professionale. In base allo stesso articolo un giovane può anche essere occupato in un'azienda nell'ambito di un programma di formazione professionale approvato dall'autorità competente ed eseguito interamente in tale azienda.

Questa regolamentazione si rende necessaria per motivi pratici. Per diverse ragioni è possibile che la scuola dell'obbligo termini prima dei 15 anni. Sempre più spesso vi è la tendenza ad anticipare l'inizio della scuola dell'obbligo o a consentire agli allievi particolarmente dotati di saltare una classe, cosicché alla fine del nono anno scolastico gli interessati non hanno ancora 15 anni. Raramente questi giovani intraprendono una formazione

professionale subito dopo la scuola dell'obbligo. Tuttavia le autorità d'esecuzione cantonali devono avere la competenza di rilasciare un'autorizzazione in tali casi. Allo stesso modo deve esistere la possibilità di integrare provvisoriamente nel processo lavorativo gli scolari che sono stati esclusi dalla scuola per motivi disciplinari o per altri motivi.

Capoverso 2

Prima del rilascio dell'autorizzazione occorre richiedere un certificato medico e chiarire nel singolo caso se l'occupazione è adatta a una persona così giovane. Se non è possibile eliminare tutti i dubbi, si deve visitare il posto di lavoro per accertare eventuali pericoli e simili.

Occorre ancora rammentare che i giovani di età inferiore ai 16 anni non possono in alcun caso svolgere un lavoro notturno e domenicale (art. 12 e 13 OLL 5) e che essi possono essere occupati soltanto fino alle ore 20 (art. 31 cpv. 2 LL). Inoltre è vietato l'impiego di giovani di età inferiore ai 15 anni per lavori pericolosi (art. 4 OLL 5).